

SCHEDA 2

Da sempre uno dei principi essenziali che è alla base delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa è stato quello di portare soccorso alle vittime civili e militari dei conflitti armati e, quindi, di servire come ausiliari dei servizi sanitari delle FF.AA. dei rispettivi Paesi. Tale ruolo di ausiliarietà dei servizi sanitari delle Forze Armate trae origine dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.

Le “*Condizioni di riconoscimento delle Società Nazionali della Croce Rossa*” approvate dalla XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa di Stoccolma - Risoluzione XI - al punto 3 prevedevano che la Società Nazionale doveva “*Etre dument reconnue par son Gouvernement légal comme Société de secours volontarie, auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier au sens de l'article 26 de la r Convention de Genève de 1949*” e al punto 6 ribadivano che la Società Nazionale “*Se préparer dès le temps de paix aux activités du temps de guerre*”.

Questo è il ruolo primario, per così dire tradizionale della Croce Rossa, si potrebbe anche dire il ruolo originario (il motivo per cui la CR è nata) ed a questo ruolo la Croce Rossa Italiana è rimasta sempre fedele.

Questo ruolo tradizionale risulta consacrato nell’art. 26 della 1^a Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che assimila a tutti gli effetti il personale militare delle Società Nazionali di Croce Rossa, debitamente riconosciute e autorizzate dal proprio governo, al personale sanitario militare delle FF.AA..

Nella parte finale di tale articolo questa assimilazione del personale militare della Croce Rossa al personale sanitario militare delle FF.AA. è subordinata alla condizione che lo stesso sia sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari.

Nella legislazione nazionale tale ruolo viene sempre ribadito e confermato, si veda per ultimo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 613, riprodotto dallo Statuto C.R.I. approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 e confermato dall’art. 196 del Codice dell’ordinamento militare che, fra i compiti, prevede:

“*Sono compiti della Croce Rossa Italiana:*

Partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all’attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L’organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale”.

Il ruolo di ausiliarietà delle Forze Armate è stato, peraltro, recentemente riconfermato dalla Risoluzione 2 approvata dalla XXX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che al punto 6:

Riconosce che il loro compito (delle Croci Rosse Nazionali) è quello di fornire supporto a tutti i servizi sanitari delle Forze Armate conformemente all’articolo 26 della I Convenzione di Ginevra del 1949, e che in tale compito il personale e i beni delle Società Nazionali devono in ogni circostanza rispettare i Principi Fondamentali soprattutto il principio di neutralità, preservando in

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive
di riordino del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
Audizione dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana
4^ Commissione permanente (DIFESA) – Senato della Repubblica**
Mercoledì 11 gennaio 2012

ogni momento la loro autonomia e assicurando che sia chiaramente distinguibile dai corpi militari governativi.

Il diritto di Ginevra scaturito dalla Convenzione del 22 agosto 1864 e codificato attualmente nelle Convenzioni del 12 agosto 1949 la cui osservanza è vincolata dall'art. 10 della Costituzione si indirizza alla protezione della persona umana contro l'abuso della forza in guerra ed in situazioni di crisi per conflitti armati.

Entrato nel diritto internazionale universale in virtù dell'adesione della quasi totalità dei Paesi del mondo, il diritto di Ginevra per le sue caratteristiche e le statuzioni connesse considera preminente soggetti attivi le autorità militari di ciascun Paese contraente cui sono attribuite prerogative di indirizzo e di controllo.

Il Corpo Militare della C.R.I. costituisce l'organizzazione militare di cui dispone la Croce Rossa Italiana in attuazione dell'art. 26 della vigente Convenzione Internazionale di Ginevra, per i servizi ausiliari delle Forze Armate e come tali contemplati dal Codice dell'ordinamento militare.

Stanti le peculiari caratteristiche che contraddistinguono i due Corpi che a norma della la Convenzione di Ginevra debbono essere assoggettati a normativa e regolamenti militari, caratteristiche queste che li differenziano dalle altre componenti civili dell'Istituzione.